

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 620 Anno 2020**

**Presidente: FIDELBO GIORGIO**

**Relatore: COSTANZO ANGELO**

**Data Udiienza: 08/01/2020**

#### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

nel procedimento a carico di:

KACORRI ARTEMIS nato a REESHEN( ALBANIA) il 15/08/1988

nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 04/12/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO per l'accoglimento, per quanto riguarda il ricorso presentato dal Procuratore Generale, e per l'inammissibilità del ricorso presentato dall'imputato.

#### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza n. 112/2019, la Corte di appello di Trieste ha disposto la consegna di Artermis Kacorri alla Autorità Giudiziaria della Repubblica Federale di Germania in relazione al mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale penale di Nurtingen il 25/07/2019 fondato su un provvedimento di carcerazione cautelare emesso per plurimi episodi di furto aggravato, consumato e tentato.

2. Nel ricorso presentato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste si chiede che questa Corte di cassazione disponga che la consegna di Artemis Kacorri alla Stato richiedente sia subordinata alla

condizione di cui all'art. 19, comma 1, lett. c, legge 22 aprile 2005 n. 69 perché egli è cittadino italiano e risiede a Udine assieme alla famiglia di origine.

3. Nel ricorso presentato dal difensore di Kacorri si chiede che la sentenza sia annullata deducendo: a) violazione degli artt. 16, 17, comma 4, e 18, comma 1, legge n. 69/2005 per assenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente; b) mancanza della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste è fondato.

Se la persona della quale è richiesta la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino italiano o residente nello Stato, la condizione del rinvio prevista dall'art. 19 lett. c) L. n. 69 del 2005 costituisce un requisito di legittimità della decisione di consegna. Ne deriva che la Corte d'appello deve sempre verificare, prima di disporre la consegna, quale sia la nazionalità e la residenza della persona e, se non vi è stata un'espressa diversa richiesta dell'interessato, la consegna è subordinata alla condizione del rinvio in Italia, che, se non contenuta nella sentenza della Corte d'appello, deve essere apposta *ex officio* dalla Corte di cassazione, anche in difetto di specifica doglianza (Sez. 6, n. 49978 del 28/12/2012, Rv. 254013; Sez. 6, n. 28236 del 15/07/2010, Rv. 247830).

Pertanto, nel caso in esame, la consegna di Artermis Kacorri alla Autorità Giudiziaria della Repubblica Federale di Germania deve essere, poiché egli è cittadino italiano, subordinata alla condizione che, dopo essere stato ascoltato, Kacorri sia rinvio in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflitta nei suoi confronti.

2. Il ricorso di Kacorri è infondato.

Nel valutare il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005 per accogliere la domanda di consegna in esecuzione di un mandato di arresto processuale europeo, l'Autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'Autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona della quale si chiede la consegna: non è necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali

che conduca alla conclusione della gravità indiziaria, ma è sufficiente che le fonti di prova relative all'attività criminosa e al coinvolgimento della persona richiesta - emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, comunque, dall'attività supplementare inviata dall'autorità emittente - siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente (Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Rv. 235348; Sez. 6, Sez. n. 15935 del 15/04/2015, Rv. 263086; Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, Rv. 257466).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha correttamente rilevato (p. 2) che l'enunciazione delle condotte criminose addebitate a Kacorri dà conto delle circostanze di tempo e di luogo e delle modalità di commissione dei fatti con una adeguata indicazione delle fonti di prova (testimoni, videoriprese, tracce e scarpe indossate dall'autore dei fatti), per cui il provvedimento cautelare emesso dalla Autorità giudiziaria tedesca contiene una sufficiente indicazione della valutazione delle stesse (p 3).

Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

In accoglimento del ricorso del Procuratore generale, dispone, in parziale riforma della sentenza impugnata, che la consegna sia subordinata alla condizione che Kacorri Artemis, dopo essere stato ascoltato, sia rinvio in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflitta. Rigetta il ricorso di Kacorri Artemis e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Così deciso l'8 gennaio 2019